

## ACCORDO AZIENDALE

Il giorno 28 maggio 2024 si sono incontrati presso la sede aziendale di Ancona - Via del Commercio n° 29:

### La Direzione aziendale:

- Moreno Clementi;


### La R.S.U. aziendale composta da:

- Andrea Alessandrini;
- Francesco Angeloni;
- Alan Castelli;
- Ilaria Del Ministro;
- Cinzia Garbuglia;
- Rossano Spaccia;
- Francesco Turchi.

### **PREMESSO CHE:**

- il vigente C.C.N.L. gas acqua non prevede permessi specifici utilizzabili per effettuare visite e/o terapie mediche e che l'art. 30 del medesimo contratto collettivo prevede esclusivamente la possibilità che l'Azienda accordi al lavoratore che ne fa richiesta, compatibilmente con le esigenze di servizio e sempre che ricorrano giustificati motivi, permessi retribuiti e non, di breve durata;
- la parti riconoscono l'importanza della prevenzione, del monitoraggio e della cura delle malattie da parte di tutti i lavoratori e, avuto anche riguardo alle difficoltà di accedere alle prestazioni sanitarie che caratterizzano l'attuale contesto sociale, concordano sull'importanza che il datore di lavoro introduca strumenti che agevolino i lavoratori ad effettuare cure ed accertamenti sanitari che possano contribuire al conseguimento di una qualità di vita migliore;

### **LE PARTI CONCORDANO:**



- a) di riconoscere a ciascun lavoratore la possibilità di utilizzare **n. 1 giorno di permesso retribuito per ogni anno solare** per sottoporsi a visite mediche/terapie/analisi cliniche presso strutture sanitarie pubbliche e private, da usufruire anche in maniera frazionata;
- b) in aggiunta a quanto previsto al punto a), i lavoratori affetti da una **grave malattia**, possono usufruire di **ulteriori n° 11 giorni di permesso retribuito per ogni anno solare** per sottoporsi a visite mediche/terapie/analisi cliniche correlate alla grave malattia, presso strutture sanitarie pubbliche e private, da usufruire anche in maniera frazionata.

Ai fini della qualificazione della **gravità della malattia**, in mancanza di una specifica elencazione normativa e facendo riferimento al paragrafo 2 lettera d) punti 1 e 2 del D.M. della Presidenza del Consiglio dei Ministri 21/07/2000 n. 278 vengono identificate come gravi le patologie acute o croniche di natura congenita, reumatica, neoplastica, infettiva, dismetabolica, post-traumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze, **a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche** nonché le patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o **frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali**.

I permessi di cui ai punti a) e b) non si cumulano al congedo di 30 giorni annui per cure per invalidi cui sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa superiore al 50% previsto dall'art. 7 del Decreto Lgs. 18/07/2011 n. 119 nonché ai permessi previsti dall'art. 33 delle Legge 104/92.

I permessi di cui ai precedenti punti a) e b) possono essere utilizzati nelle seguenti casistiche: terapie mediche, accertamenti diagnostici, visite e prestazioni specialistiche, day hospital e pre-ricoveri ospedalieri, procedure preparatorie allo svolgimento di esami diagnostici.

**Sono esclusi** dall'ambito delle visite e prestazioni specialistiche:

- o l'accesso all'ambulatorio, anche di studi associati, dei medici di base;

- l'accesso ad ambulatori privati odontoiatrici e di medici dentisti;
- le cure termali non curative, i massaggi e/o terapie estetiche.

Le visite mediche o le cure fisioterapiche effettuate in seguito ad infortuni sul lavoro nonché gli esami prenatali, gli accertamenti clinici e le visite mediche specialistiche effettuate della lavoratrici gestanti o in periodo di allattamento fino a sette mesi dopo il parto restano escluse dalla presente regolamentazione in quanto già destinatarie di appositi permessi retribuiti.

Le prestazioni sanitarie effettuate devono essere documentate con la presentazione di una certificazione rilasciata dal Medico/Struttura Sanitaria erogante la prestazione, dalla quale risulti il nominativo del lavoratore, la data e l'orario di inizio e fine della prestazione stessa.


La documentazione presentata deve indicare la denominazione della struttura sanitaria e/o del Medico presso il quale è stata erogata la prestazione, completa di timbro e firma del medico/soggetto incaricato.

Nel caso di permessi di cui al comma b) la documentazione deve essere accompagnata dalla richiesta del medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale o appartenente ad una struttura sanitaria pubblica/privata dalla quale risulti la necessità della cura in relazione alla malattia grave.

Il permesso retribuito viene concesso per il tempo risultante dalla certificazione medica presentata compresi i ragionevoli tempi necessari per raggiungere la struttura sanitaria dalla sede di lavoro nonché quelli necessari per il rientro in servizio.

Qualora la visita avvenga fuori sede, il permesso può essere utilizzato anche se essa sia effettuata fuori orario di lavoro, per consentire il raggiungimento della sede di svolgimento della visita all'orario fissato.

In caso di inizio, sospensione o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, il numero dei giorni di permesso usufruibili sono ridotti in proporzione ai mesi di servizio prestato.



3

Per il personale che presta servizio a tempo parziale il limite annuo sopra indicato è determinato in misura proporzionale alla durata della prestazione settimanale.


Il dipendente presenta la richiesta di fruizione dei permessi per visite mediche, utilizzando le modalità aziendali definite per la richiesta di ferie e permessi, con congruo preavviso che viene fissato in n° 3 giorni lavorativi.

Nei casi di particolare e comprovata urgenza o necessità, la richiesta può essere presentata anche nelle 24 ore precedenti la fruizione e, comunque, non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui il dipendente intende fruire del periodo di permesso giornaliero od orario.

Letto, confermato e sottoscritto dalle Parti:


la Direzione aziendale:

Moreno Clementi




la R.S.U. aziendale:


Andrea Alessandrini



Francesco Angeloni



Alan Castelli




Ilaria Del Ministro



Cinzia Garbuglia



Rossano Spaccia



Francesco Turchi